

## Coronavirus - Lombardia identificata come "Area Arancione"

Circolare 736 del 01/12/2020 - Rapporti con i soci

---

In base alla nuova Ordinanza del Ministro della Salute del 27 novembre, la Lombardia viene collocata fra le regioni in "zona arancione" a partire da domenica 29 novembre. L'Ordinanza produce effetti fino al 3 dicembre 2020.

Di seguito sono dettagliate le misure di contenimento individuate per la "zona arancione" (artt. 1 e 2 del DPCM) e le relative [FAQ](#):

- sono **vietati gli spostamenti in entrata e in uscita dal territorio regionale e in un altro comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, con eccezione degli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute**. Resta sempre consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
- **all'interno del proprio comune è consentito spostarsi dalle ore 5 alle ore 22 senza dover motivare lo spostamento**. Dalle ore 22 alle ore 5 del giorno successivo sono vietati tutti gli spostamenti, ad eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute;
- **per giustificare gli spostamenti** verso altre regioni o comuni diversi da quello di residenza, domicilio o abitazione, così come per gli spostamenti notturni, sarà necessario esibire una [autodichiarazione](#);
- le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni. Tali attività si svolgono nel rispetto delle [linee guida](#) regionali per il commercio al dettaglio in sede fissa;
- **non sono più previste limitazioni alle categorie di beni vendibili**. Nelle giornate festive e prefestive, resta invece confermata la chiusura degli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole;
- sono **sospese le attività dei servizi di ristorazione** (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie). L'asporto è consentito fino alle ore 22.00 con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per la consegna a domicilio non ci sono restrizioni;
- all'ingresso di tutti gli esercizi di cui è autorizzata l'apertura dovrà essere obbligatoriamente esposto un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente all'interno, sulla base dei protocolli e delle linee guida in vigore;
- **le attività inerenti ai servizi alla persona sono consentite** nel rispetto dei relativi protocolli;
- **la didattica a distanza prosegue al 100% per le scuole superiori**. Le attività didattiche ed educative per i nidi, scuole materne, scuole elementari e prima media continuano a svolgersi in presenza. **Tornano in presenza anche le classi di seconda e terza media**. È obbligatorio utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie, salvo che per i bambini di età inferiore ai 6 anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina;

- per i corsi di formazione pubblici e privati resta confermata la possibilità di svolgimento esclusivamente in modalità a distanza;
- i corsi universitari si svolgeranno con didattica a distanza, fatta eccezione per quelli relativi al primo anno del corso di studi e ai laboratori, che possono invece svolgersi in presenza, nel rispetto dei protocolli specificamente dedicati a tali attività;
- presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, è consentito lo svolgimento esclusivamente all'aperto dell'attività sportiva di base e dell'attività motoria in genere, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento;
- è consentito lo svolgimento di attività sportiva o attività motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per l'attività motoria, fatti salvi i casi in cui sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti;
- **sono sospese mostre e servizi di apertura al pubblico di musei e altri luoghi della cultura. Permane la sospensione degli spettacoli aperti al pubblico** in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto;
- **limitazione della capienza massima del 50% per i mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale.** Il limite non si applica per il trasporto scolastico.

**Viene inoltre confermata la sospensione delle seguenti attività:**

- parchi tematici e di divertimento;
- palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali;
- sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all'interno di locali adibiti ad attività differente;
- convegni, congressi e altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza;
- sagre, fiere di qualunque genere ed eventi analoghi;
- sale da ballo, discoteche o locali simili, all'aperto o al chiuso. Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all'aperto, comprese quelle conseguenti a cerimonie civili e religiose.

Viene garantito l'accesso ai **luoghi di culto** che deve però avvenire con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone e garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgeranno nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni.

Rimane obbligatorio utilizzare sempre la mascherina nei luoghi al chiuso diversi dalla propria abitazione. L'obbligo si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l'igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie. Non sono obbligati ad indossare la mascherina i bambini al di sotto dei 6 anni, o i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina e le persone che interagiscono con loro

Le persone con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5°) devono rimanere presso il proprio domicilio e contattare il proprio medico curante.

Si raccomanda di non ricevere a casa persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza.

In allegato riportiamo uno schema utile a riepilogare le differenze tra Area Gialla, Area Arancione e Area Rossa.

Si conferma che, **per quanto riguarda le misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive**, queste ultime **dovranno rispettare i contenuti del Protocollo condiviso** di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali.

---

Fonte: <https://www.confindustria-am.it/servizi/rapporti-con-i-soci/circolari/coronavirus-lombardia-identificata-come-area-arancione>